

Spett.le
TRASPORTI INTEGRATIE LOGISTICA SRL
Viale Trento Trieste 13
42124 Reggio Emilia
Trasmissione via pec

Atto di affidamento relativamente al noleggio di n. 3 autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 3 FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL ad uso del personale dell'ATER di Verona per un periodo di anni 3 (tre).

CIG Z5D270CD53

Con la presente si comunica a codesto operatore economico in indirizzo, che con decreto del Dirigente Incaricato n. 4688 del 05/02/2019, è stato affidato il servizio di noleggio di n. 3 autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 3 FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL ad uso del personale dell'ATER di Verona.

L'affidamento comprende:

- il servizio di consegna degli autoveicoli presso la sede dell'ATER di Verona;
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprendente le revisioni, la sostituzione dei pneumatici e le riparazioni di carrozzeria;
- il servizio pneumatici da neve;
- il servizio di autoveicolo sostitutivo;
- il servizio di soccorso stradale;
- la copertura assicurativa kasko escluso il dolo;
- la tassa di proprietà ed eventuali altri adempimenti di future disposizioni legislative.

Rimane a carico dell'ATER di Verona:

- il carburante;
- la riparazione delle forature;
- il lavaggio interno ed esterno delle autovetture.

La sostituzione dei pneumatici dovrà avvenire al raggiungimento dei 40.000 Km o battistrada inferiore a 3 mm a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o, comunque, quando il loro stato d'uso pone a rischio la sicurezza.

L'affidamento è avvenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i e alle condizioni di seguito riportate, che l'operatore economico dichiara di accettare senza riserva alcuna.

L'importo complessivo del servizio ammonta ad p. 29.160,00 oltre Iva, risultante dall'offerta presentata dall'operatore economico (offertaX36). Il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza ammontano a p.=zero.

L'Appaltatore contabilizzerà mensilmente il corrispettivo di p. 810,00 quale canone mensile di noleggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e gestione dei sinistri e quota mensile della tassa di proprietà.

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, previo il visto di regolarità del servizio, da parte del RUP, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.



Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice **CIG Z5D270CD53** e la stessa dovrà essere corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). Si comunica sin d'ora che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017, i pagamenti saranno soggetti al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti). A seguito di ciò, le fatture dovranno riportare l'indicazione di assoggettamento a "split payment" e saranno pagate per il solo imponibile con versamento dell'IVA a carico di ATER.

A tal fine si trasmette modello di tracciabilità con preghiera di volerlo restituire debitamente compilato e sottoscritto.

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del d.m. 30.01.2015 richiesto da ATER di Verona telematicamente.

Clause contrattuali

1. L'Esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine le parti si danno reciproco atto che il presente contratto si risolverà di diritto qualora l'Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della citata legge per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 3 e ciò anche nei confronti dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi.

La Stazione appaltante verifica, l'applicazione da parte dell'Esecutore, di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2. È vietata la cessione dell'affidamento in oggetto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

3. Sono a carico dell'Esecutore, gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. L'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto di affidamento. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ATER.

4. L'Esecutore è tenuto altresì all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivo di lavoro nonché di quelle eventualmente entreranno in vigore nel corso del servizio/fornitura.

5. L'Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ATER, nonché di dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta



esecuzione del presente contratto. L'Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di Verona nonché nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, l'Esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

7. L'Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona (*pubblicati sul sito Web di Ater di Verona ó Sezione Amministrazione Trasparente ó Sottosezione Disposizioni Generali ó Atti Generali*) quest'ultimi per quanto compatibile con il servizio/fornitura affidata

8. **Penali:** in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali non imputabile ad Ater di Verona a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata la penale giornaliera nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale. Superata tale soglia si procederà alla risoluzione del contratto.

9. **Recesso:** ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, Ater di Verona può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'Esecutore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Ater riconoscerà a codesto Operatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

10. **Termini:** Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. L'operatore economico che presta il servizio di noleggio rimane, comunque, impegnato, agli stessi patti e condizioni di contratto, su richiesta espressa dell'Azienda, per un ulteriore periodo eventualmente necessario all'assetamento del successivo affidamento e fino alla data d'inizio del servizio da parte del nuovo operatore economico aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. È escluso ogni tacito rinnovo.

11. **Risoluzione del contratto:** oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l'Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

sospensione del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo;

gravi difformità, deficienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente atto;

qualora l'esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;

cessione totale o parziale del presente contratto;

penali superiori al 10% del valore contrattuale;

in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la stazione appaltante.



L'operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l'Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all'esecuzione del servizio in danno all'operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Azienda. Resta salva per l'Azienda l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

12. **Domicilio:** L'Esecutore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Reggio Emilia cap 42124, Viale Trento Trieste 13.

13. **Subappalto:** non ammesso.

14. **Controversie:** per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell'art.206 del D.Lgs 50/2016, si dovrà procedere all'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona.

15. **Norme di Rinvio:** per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale, nella relazione tecnico illustrativa e nel capitolato descrittivo e prestazionale, si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016, nelle linee guida Anac

Informativa trattamento dati personali ex d.lgs. n. 196/2003

1. L'Esecutore dà atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso all'albo dell'A.T.E.R. di Verona.

2. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che:

È titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. di Verona;

È responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente incaricato dell'A.T.E.R. di Verona;

È incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. nel rispetto e limiti delle singole competenze;

È responsabile del procedimento, che ricopre anche le funzioni di direttore dell'esecuzione è il Rag. Stefano Valentini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag Stefano Valentini

IL DIRETTORE

Ing Luca Mozzini

PER ACCETTAZIONE

(l'Operatore economico)

NB : la presente lettera commerciale, dopo essere stata scaricata e firmata digitalmente, deve essere restituita via PEC ad ATER.

